



Scuola Secondaria Statale di I grado “DEFENDENTE FERRARI”

www.mediavigliana.it

*** **



Sede Centrale: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – 10051 Avigliana – C.F.: 95565920014 –

☎ 011-932.83.02 ☎ 011-932.74.05

e-mail segreteria: TOMM27500G@istruzione.it

Sede Associata: C.so Laghi, 79 – 10090 Buttigliera Alta – ☎ 011-932.14.08 ☎ 011-932.14.08

e-mail - scuole.buttigliera@gmail.com

Sede Associata : Via Capoluogo, 33 – 10090 Ferriera di Buttigliera Alta - ☎ 011-936.73.80 ☎ 011-936.83.70

e-mail - mediaferriera@gmail.com

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI



Scuola Secondaria Statale di I grado "DEFENDENTE FERRARI"

www.mediavigliana.it

*** **



Sede Centrale: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – 10051 Avigliana – C.F.: 95565920014 –

☎ 011-932.83.02 ☎ 011-932.74.05

e-mail segreteria: TOMM27500G@istruzione.it

Sede Associata: C.so Laghi, 79 – 10090 Buttigliera Alta – ☎ 011-932.14.08 ☎ 011-932.14.08

e-mail - scuole.buttigliera@gmail.com

Sede Associata : Via Capoluogo, 33 – 10090 Ferriera di Buttigliera Alta - ☎ 011-936.73.80 ☎ 011-936.83.70

e-mail - mediaferriera@gmail.com

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR n 275 dell'8/03/1999;

Visto l'art. 40 del D.I. n° 44 dell'1/02/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto in particolare l'art. 33, comma 2 del Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001, con il quale veniva affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

Visto l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;

Visto il Decreto L.vo. 165/01 come integrato e modificato dal Decreto Lvo. 150/09;

Visti il Decreto Legge n° 112 e la circolare del Ministero della Funzione Pubblica;

Visto il Regolamento di Istituto;

EMANA

Il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento di Istituto.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali.

Non si applica il presente regolamento a prestazioni di esperti che si esauriscono in una prestazione o che comportino un impegno finanziario fino a 1000 €.

ART. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per i quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande di partecipazione dei candidati possono essere poste in relazione alla opportunità e all'interesse di valorizzare e utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità del progetto, risorse ed esperienze rinvenibili sul territorio.

I candidati ai sensi della normativa vigente devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno quindi:

- titolo di studio;
- curriculum del candidato con:
 - a) esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - b) esperienze metodologiche e didattiche;
 - c) attività di libera professione nel settore;
 - d) corsi di formazione frequentati
- pubblicazioni e altri titoli;
- competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche;
- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna.

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non con persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

ART. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività o insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web dell'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre. Per ciascun avviso deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del progetto, i termini di inizio e fine della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

Nel caso di un progetto prospettato da un esperto esterno e fatto proprio dalla scuola, la posizione dell'autore del progetto viene assimilata a quella del soggetto unico competente.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia prevista dal C.C.N.L. Scuola.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove prevista, corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e del docente responsabile del progetto. Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato l'esattezza di quanto dichiarato provvederà a disporre il pagamento secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 2 con particolare riguardo e prevalenza dei seguenti requisiti:

1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
2. attività di libera professione nel settore;
3. precedenti esperienze professionali riconducibili alle attività proposte.

Per particolari attività e/o progetti potranno essere individuati criteri più specifici e le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo così come di seguito indicato:

Possesso, oltre al titolo di accesso richiesto, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento;

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 4 punti

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;

1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza;

0.5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti

Precedenti esperienze in istituto senza demeriti;

1 punto per ogni progetto massimo punti 5

Punteggio totale ____/25

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato senza demeriti in Istituto;
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti.

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità delle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Il contratto deve prevedere le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile e qualsiasi altra garanzia assicurativa privata riferibile al rapporto siano a carico del contraente.

ART. 7 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto interministeriale 44 dell'1/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo n° 165 del 30/01/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53. commi 12 e 16 del citato

D. L.vo 165/2001.